

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2947 del 30 agosto 2004

Assistente Personale:
definizione, ruolo, requisiti, compiti e limiti

DEFINIZIONE

L'assistente personale é colui/colei che interviene accanto ad una persona con disabilità fisica e/o sensoriale per aiutarla negli atti quotidiani, compensando i suoi limiti funzionali, permettendole di realizzare le attività che quest'ultima avrebbe realizzato da sé se non fosse fisicamente o sensorialmente compromessa, nonché di integrarsi e partecipare alla vita sociale.

RUOLO ED AMBITI IN CUI OPERA

L'assistente personale, nell'ambito di un preciso contratto che tuteli entrambe le parti, ricopre il ruolo di tramite per l'autonomia della persona con disabilità fisica e/o sensoriale presso la quale lavora e presta la sua opera in ogni ambito e circostanza (a domicilio, presso la sede di lavoro e durante il tempo libero), agisce in base alle direttive della persona disabile, si muove nell'ambito di una relazione umana tra due persone che esige un rispetto reciproco.

REQUISITI

L'assistente personale, al fine di essere iscritto presso l'apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 2003, n. 3111, deve possedere i seguenti requisiti:

- compimento del diciottesimo anno di età;
- possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- possesso dell'idoneità psico-fisica certificata dai competenti servizi sanitari;
- possesso del permesso o della carta di soggiorno da parte dei cittadini extracomunitari;
- superamento con esito positivo dello specifico corso di formazione, organizzato dall'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali o da altri organismi da esso autorizzati, i cui obiettivi, durata, contenuti, metodologia e tecniche pedagogiche sono contenuti nelle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale in data 30 maggio 2003, n. 2206.

COMPITI

I compiti dell'assistente personale possono essere classificati in tre categorie:

- quelli volti alla compensazione delle disabilità fisiche e/o sensoriali: igiene personale, abbigliamento, preparazione dei pasti ed alimentazione, mobilità, manipolazione;
- quelli volti alla realizzazione di attività relative alle aree della comunicazione, del movimento, della cura della persona, della relazione interpersonale;
- quelli volti all'integrazione ed alla partecipazione alla vita sociale da parte della persona disabile.

LIMITI DELL'INTERVENTO

L'assistente personale deve rispettare i seguenti principi:

- volontà e determinazione della persona disabile;
- non sostituzione ad essa;
- non sostituzione delle figure professionali preposte all'assolvimento di determinati compiti relativi ad aspetti sanitari, riabilitativi, educativi, assistenziali.